



COMUNE DI ENTRATICO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di Consiglio Comunale N. 8 del 24-05-2023

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di maggio, alle ore 20:30 in ENTRATICO ed in Palazzo Comunale, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

EPINATI ANDREA	SINDACO	Presente
BRIGNOLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SANGA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
GHILARDI ROMANO	CONSIGLIERE	Presente
BELLINI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
ROSSI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI GILBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PARIGI RACHELE	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BARCELLA OSCAR	CONSIGLIERE	Assente
PASTA NICOLA	CONSIGLIERE	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale SICHELI GIANNI MAURO.

Il Presidente EPINATI ANDREA nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato all'ordine del giorno.

Il rag. Carlo Pellegrinelli illustra brevemente la proposta di deliberazione.

Prende poi la parola il consigliere Fabio Brignoli che illustra alcuni aspetti particolarmente significativi di Val Cavallina Servizi Srl (di seguito denominata anche con l'acronimo VCS, di cui il consigliere Brignoli è presidente del comitato di indirizzo e controllo), Società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per il Comune di Entratico.

Il consigliere Brignoli evidenzia che VCS è una società a completa partecipazione pubblica i cui soci sono: il Consorzio Servizi Val cavallina (socio di maggioranza), la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e vari Comuni, tra cui, appunto, Entratico.

VCS ha recentemente approvato il bilancio dal quale emerge che si tratta di una Società ben amministrata che, con 87 dipendenti, opera non solo nel settore dei rifiuti, ma anche in altri settori, tra cui: verde pubblico, gestioni cimiteriali, SUAP. Il suo volume d'affari si aggira intorno a 11.000.000,00 di Euro; l'utile 2022 è pari a circa 120.000,00 Euro. L'utile viene mantenuto volutamente basso, per offrire ai cittadini costi contenuti, al di sotto della media provinciale. I ricavi dal riciclo ammontano a circa 2.081.000,00 Euro. La raccolta differenziata si attesta attorno al 81,5%.

Nel corso dell'anno 2022 vi è stato un aumento dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti, stimato dall'ISTAT in 3,8%. Quest'anno l'incremento è pari al 11,2%, ma quest'incremento non influirà sulle tariffe TARI di quest'anno, poiché queste ultime sono determinate dal Piano Economico-Finanziario (PEF) approvato nel 2022. Per quanto riguarda l'indebitamento, nel 2021 ammontava a € 1.600.000,00, nel 2022 era pari a € 1.051.000,00.

E' doveroso anche un accenno alla piazzola di Costa Volpino (per la quale è stato recentemente "chiuso" il leasing) che consente a Val Cavallina Servizi Srl una gestione proficua della raccolta della carta.

Fanno parte di Val Cavallina Servizi anche degli Enti non situati in Val Cavallina, quali, per esempio, Terno d'Isola, Scanzorosciate e, da ultimo, il Comune di Torre Boldone, Comune più volte premiato nell'ambito dell'iniziativa "Comuni ricicloni", per i notevoli risultati ottenuti nel campo del riciclo dei rifiuti. A proposito del Comune di Torre Boldone, bisogna segnalare che l'affidamento "in house" a Val Cavallina Servizi Srl del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è oggetto di un ricorso al TAR-Lombardia. Con una sentenza di questi giorni, il ricorso è stato accolto, ma vi è la probabilità che il Consiglio di Stato possa "ribaltare" la sentenza di primo grado, riconoscendo le ragioni di Val Cavallina Servizi Srl e del Comune di Torre Boldone.

Infine, il Consigliere Fabio Brignoli segnala che in futuro, anche in Lombardia (come già avvenuto in altre regioni) è prevista la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), destinati a gestire unitariamente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti dei Comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma

652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Entratico ha non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:
“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e

le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti unanimi favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Silvia Belotti e Nicola Pasta), espressi nelle forme di legge su n. 10 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

DELIBERA

- TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato;

- DI DETERMINARE gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
- DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Silvia Belotti e Pasta Nicola), espressi nelle forme di legge su n. 10 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

ANDREA EPINATI

Il Segretario Comunale

SICHELI GIANNI MAURO

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	16.921,97	0,84	173,44	0,84	0,417097	52,691028
1 .2	Due componenti	25.401,83	0,98	204,24	1,80	0,486613	112,909345
1 .3	Tre componenti	20.614,96	1,08	178,10	2,10	0,536268	131,727570
1 .4	Quattro componenti	15.315,90	1,16	133,50	3,00	0,575991	188,182242
1 .5	Cinque componenti	4.180,89	1,24	32,68	2,90	0,615715	181,909501
1 .6	Sei o piu' componenti	1.244,45	1,30	11,10	3,90	0,645508	244,636915
1 .1	Un componente-Cascine	791,47	0,84	10,18	0,84	0,417097	21,076411
1 .2	Due componenti-Cascine	662,72	0,98	6,16	1,80	0,486613	45,163738
1 .3	Tre componenti-Cascine	761,00	1,08	6,00	2,10	0,536268	52,691028
1 .4	Quattro componenti-Cascine	469,00	1,16	5,00	3,00	0,575991	75,272897
1 .5	Cinque componenti-Cascine	150,00	1,24	2,00	2,90	0,615715	72,763800

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	446,00	0,51	2,60	0,266509	0,336605
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	119,00	0,80	5,51	0,418053	0,713345
2 .8	Uffici, agenzie	332,00	1,13	9,30	0,590500	1,204013
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	95,00	0,58	4,78	0,303089	0,618837
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	182,00	1,11	9,12	0,580049	1,180710
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	40,00	1,52	12,45	0,794302	1,611824
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra	4.526,36	1,04	8,50	0,543469	1,100442
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.619,00	1,16	9,48	0,606178	1,227317
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	9.227,00	0,91	7,50	0,475536	0,970978
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	10.860,00	1,09	8,92	0,569598	1,154817
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.357,00	2,42	19,84	1,264612	2,568562
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	636,00	1,82	19,84	0,951072	2,568562
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	68,00	1,82	14,91	0,951072	1,930305
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	218,00	2,61	21,41	1,363900	2,771820
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	243,00	3,39	26,32	1,771502	3,407487